

REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale di Busto Arsizio Sezione distaccata di Gallarate
Ufficio del Giudice Tutelare

In persona del giudice tutelare dott.ssa Valeria Conforti
a scioglimento della riserva che precede nel procedimento iscritto
al n. R.g. 552/011 avente ad oggetto: nomina Amministratore di sostegno,
ha emesso il seguente

DECRETO

rilevato che:

FATTO

- con ricorso depositato il 14 luglio 2011 M. L. R. ha chiesto la nomina di un Amministratore di Sostegno a beneficio del figlio P. P., nato a Busto Arsizio il, deducendo: che il predetto è affetto da "sindrome di Down - Trisomia 21 con ritardo mentale grave", convive con i genitori ed è autonomo nel compimento degli atti minimi della vita quotidiana (igiene personale, alimentazione) nonché nell'attività di riscossione della pensione della quale è titolare; che P. P. è titolare di una modesta pensione, è in condizioni di firmare e frequenta il centro diurno "Cooperativa Arca" di Cardano al Campo; che occorrerebbe nominare in suo favore un amministratore di sostegno per la riscossione e gestione della pensione e presentazione di istanze presso pubblici uffici nonché dichiarazione dei redditi;

- M. L. R. (indicata in ricorso quale possibile amministratore di sostegno), P. I. e P. IV., rispettivamente genitori e fratello dell'amministrando presenti all'udienza del 22 settembre 2011 hanno depositato dichiarazione degli altri parenti di P. con i quali ha rapporti più significativi di non opposizione all'attivazione dell'amministrazione di sostegno in favore di P.. I genitori dell'amministrando ed il fratello hanno poi riferito che allo stato si fanno carico loro della gestione del reddito (limitato alla sola pensione) del proprio congiunto e di avere presentato il ricorso "per il futuro", significando altresì che, allo stato, quanto alle cure mediche l'amministrando fa solo controlli di routine;

- il Pm è stato notiziato del ricorso e dell'udienza fissata per l'istruttoria come da fax in atti.
considerato che:

Dall'esame dell'amministrando condotto da questo giudice all'udienza del 22 settembre 2011 è emerso che P. P. è persona parzialmente orientata nel tempo e nello spazio ed è in grado di comprendere solo in parte le domande semplici che gli sono state poste; trattasi di un ragazzo molto legato ai propri genitori, inserito in un buon contesto socio-assistenziale poiché frequenta il centro diurno "Cooperativa Arca" sita in Cardano al Campo; è apparso un ragazzo sereno e protetto all'interno della rete familiare, che non vive frequenti occasioni di contatto sociale (al di fuori del centro di cui si è detto, ove svolge diverse attività manuali volte a svilupparne le capacità presenti) se non filtrate dalla presenza di supporto dei genitori;

Sulla base di una valutazione complessiva della situazione socio sanitaria dell'amministrando, alla luce dei suoi attuali bisogni, come emersi dall'istruttoria svolta, ritiene il GT che pure in presenza di un'acclarata incapacità parziale dell'interessato, che è tale da renderlo un soggetto sicuramente debole, la protezione di cui egli necessita attualmente risulta assicurata in modo idoneo dalla rete familiare e socio assistenziale di riferimento, di talchè non si ritiene necessaria la nomina, allo stato, di un amministratore di sostegno;

P. P. ha un reddito da pensione di scarsa entità, è sprovvisto di ulteriori redditi e le spese occorrenti al suo benessere sono per il momento limitate a quelle ordinarie ed alla retta per la frequentazione del centro diurno e per la vacanze; sotto il profilo personale l'amministrando si sottopone a visite

routinarie in relazione alla sua patologia e non necessita, alla stregua delle informazioni assunte dai parenti, di particolari cure mediche o di percorsi riabilitativi;

Siffatte esigenze risultano oggi realizzate mediante il supporto di entrambi i genitori conviventi, i quali gestiscono la pensione di P. e provvedono al pagamento delle spese che gli occorrono. Inoltre, l'assidua frequentazione della Cooperativa garantisce all'interessato un ulteriore supporto e supervisione, nell'ottica di uno sviluppo della sua personalità e valorizzazione delle sue attitudini;

I genitori di P. hanno motivato il ricorso al Giudice tutelare non già per far fronte ad un'attuale esigenza di protezione del figlio bensì in un'ottica futura;

- la misura dell'Amministrazione di sostegno opera in favore di persone che per effetto di una menomazione di natura psichica o fisica si trovano nell'impossibilità anche temporanea di provvedere ai propri interessi, da intendersi come interessi sia di natura personale che patrimoniale; requisito indispensabile per l'attivazione di tale strumento di protezione è, dunque, che il beneficiario sia affetto da una patologia e che siffatta menomazione sia tale da renderlo privo in tutto o in parte di autonomia nel vivere quotidiano per cui è necessario provvedere alla sua cura ed assistenza nonché alla gestione degli interessi economici che l'interessato non è in grado di curare personalmente;

- l'attivazione di una figura di protezione presuppone, nell'accertato riscontro di una disabilità latu sensu intesa del beneficiario, che vi siano effettivi ed attuali bisogni cui far fronte e che a tal fine non soccorra già un'adeguata rete familiare, ove non sussistono conflitti ovvero dubbi sul perseguimento degli esclusivi interessi del soggetto debole da parte del contesto familiare che lo assiste, anche svolgendo talune incombenze per suo conto;

- pertanto, ritiene il GT che la nomina di un amministratore di sostegno non sia affatto necessaria ed opportuna in ogni situazione di "incapacità" ma imponga piuttosto una valutazione della complessiva situazione della persona in difficoltà; per cui apprezzata la sussistenza di una protezione familiare e sociale dell'interessato, come è emersa nel caso di P. P., non possono ritenersi sussistenti, in relazione ai concreti interessi cui occorre allo stato attuale provvedere, i presupposti per attivare una figura di protezione, quale è l'amministratore di sostegno;

- d'altronde appare conforme alla lettera ed allo spirito della legge istitutiva dell'amministrazione di sostegno attingere a questa misura protettiva quando ve ne sia un concreto e soprattutto attuale bisogno, non potendosi accedere a domande, come quella in esame, presentate per la mera e futura eventualità del venir meno di un sistema di protezione spontaneo che, per tutto quanto detto, ad oggi è pienamente operante nell'interesse dell'amministrando;

- quando si ravvisa l'esistenza di rapporti familiari e/o socio assistenziali tali da potersi considerare validi meccanismi di supporto e di assistenza del soggetto debole assimilabili di fatto alla figura di un amministratore di sostegno non occorre, a parere del decidente, una necessaria formalizzazione del ruolo da parte del Giudice Tutelare con decreto; a meno che, ma non è questa l'evenienza portata all'attenzione del Giudice, non emergano elementi tali da far ritenere opportuno un controllo del GT ovvero vi siano specifiche esigenze dell'interessato che le figure garanti di un sostegno di fatto non possano porre in essere se non con l'istituzionalizzazione del ruolo da parte del Tribunale;

- in tal senso si è espressa una parte della giurisprudenza di merito proprio evidenziando che "la necessità di un amministratore di sostegno sempre e in ciascuna situazione di bisogno comporta una necessaria "istituzionalizzazione" di ogni figura di "assistente" e tradisce, a parere di questo giudice, la lettera e lo spirito della legge: si consideri infatti l'art. 404 c.c. nel disporre che la persona può essere assistita prevede un margine di scelta sia in capo all'amministrando sia in capo ai soggetti legittimati a proporre il ricorso: e detta scelta viene ribadita e rafforzata laddove si prevede per i soggetti responsabili dei servizi sanitari e sociali impegnati nella cura e assistenza della persona, l'obbligo di proporre al giudice il ricorso "ove a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l'apertura del procedimento di amministrazione di sostegno" (L'avvio del procedimento sempre e comunque, senza un'articolata valutazione della situazione della persona in difficoltà rischia poi di allargare a dismisura l'ambito di concreta applicazione dell'istituto, sino a renderlo praticamente inefficace perché in concreto non gestibile nei tempi e nei modi previsti dal legislatore....."

(Tribunale Trieste decreto 24 gennaio 2006; cfr anche Tribunale di Trieste 5 ottobre 2006 ; Tribunale di Trieste 23 maggio 2008).

- dunque per tutte le ragioni sino ad ora esposte non si ravvisano allo stato i presupposti, come sopra delineati, per la nomina di una figura di protezione in favore di P. P..

PQM

a definizione del giudizio camerale così provvede:

- rigetta il ricorso e dispone l'archiviazione del procedimento;

Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente decreto ai ricorrenti, alla Beneficiaria, alla Procura della Repubblica in sede.

Gallarate, 12 ottobre 2011

Il Giudice Tutelare dott. Valeria Conforti

II CASO.it